



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

RELAZIONE DI VERIFICAZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(SEZIONE PRIMA)

RICORSO

R.G. 3370 DEL 2020

**COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, COMUNE DI CASAGIOVE,
COMUNE DI RECALE, COMUNE DI CAPODRISE, CIRCOLO
LEGAMBIENTE CASERTA, MOVIMENTO SPERANZA PER CASERTA,
NORMA NAIM, FRANCESCO APPERITI**

CONTRO

COMUNE DI CASERTA

ORDINANZA N. 247 DEL 2024

Verificatore

Ing. Silvia Grandi

SOMMARIO

1.	ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA N. 247 DEL 2024	3
2.	SINTESI DEGLI ATTI GIUDIZIARI	4
3.	QUESITI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 247 DEL 2024.....	8
4.	ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE	9
5.	RISPOSTA AI QUESITI	12

1. ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA N. 247 DEL 2024

Nell'ambito del contenzioso instauratosi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania il Comune di San Nicola La Strada, il Comune di Casagiove il Comune di Recale, il Comune di Capodrise il Circolo Legambiente Caserta, il Movimento Speranza per Caserta, Norma Naim e Francesco Apperiti hanno richiesto l'annullamento della delibera della Giunta comunale di Caserta n. 79 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto l'approvazione e la localizzazione del progetto definitivo di un impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato "*impianto di compostaggio con recupero di biometano*".

Il TAR Campania, sezione prima, con ordinanza n. 247 del 2024, ha rilevato che con precedenti ordinanze del medesimo Tribunale sono state poste a carico del Comune di Caserta una serie di incombenze istruttorie, alle quali l'Ente locale non ha dato seguito. In particolare:

- l'ordinanza presidenziale n. 1173/2021 ha onerato il Comune di Caserta di produrre gli "*atti e documenti in base ai quali l'atto impugnato è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio, ivi compresi eventuali documentati chiarimenti in ordine alla persistente attualità dell'approvazione e localizzazione dell'impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di compostaggio con recupero di biometano, censurato*", a seguito della quale il Comune di Caserta ha depositato esclusivamente atti relativi alla fase di progettazione tecnica;
- con l'ordinanza collegiale n. 7280/2022 è stata ribadita la richiesta al Comune di Caserta, precisando che i chiarimenti avrebbero dovuto includere anche la conferma della persistenza dell'interesse alla contestata collocazione dell'impianto alla luce del parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 di conferma della sottoposizione a VIA del progetto;
- la medesima richiesta istruttoria è stata ribadita con un'ulteriore ordinanza del 14 giugno 2023, n. 3620 anch'essa rimasta priva di riscontro.

Il Tribunale, con la citata ordinanza n. 247 del 2024, ha ritenuto pertanto necessario "*di disporre una verifica, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., alla quale provvederà il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con ampia facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ministero specificamente esperto nelle discipline cui all'oggetto della verifica inerisce*", specificando i quesiti a cui dover rispondere. Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota UDCM prot. n. 579 del 11 gennaio 2024, in esercizio delle suddette facoltà, ha delegato al Direttore generale della Direzione economia circolare ing. Silvia Grandi, competente *ratione materiae*, il compito di ottemperare a quanto disposto dal Tribunale.

2. SINTESI DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Il Comune di San Nicola La Strada il Comune di Casagiove il Comune di Recale, il Comune di Capodrise il Circolo Legambiente Caserta, il Movimento Speranza per Caserta, Norma Naim e Francesco Apperiti Masotina S.p.A. hanno presentato ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, R.G. n. 3370 del 2020 – per chiedere l’annullamento della delibera di Giunta comunale di Caserta n. 79 del 26 giugno 2020 avente ad oggetto l’approvazione e la localizzazione del progetto definitivo di un impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato “*impianto di compostaggio con recupero di biometano*”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Nell’atto introduttivo al giudizio, i ricorrenti contestano l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto diversi profili:

- incompetenza assoluta dell’amministrazione comunale in ordine all’individuazione del sito idoneo alla localizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti;
- violazione di legge in merito alla mancata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o, in ogni caso, mancata verifica di assoggettabilità alla medesima procedura;
- violazione del Piano Territoriale Paesaggistico Caserta – San Nicola La Strada;
- eccesso di potere per carenza istruttoria in ordine all’assenza nella delibera impugnata dell’istruttoria finalizzata alla verifica di localizzabilità dell’impianto nella zona denominata “Gradilli” così come indicato nella delibera di approvazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare (delibera G.C. n. 112 del 2017).

Da ultimo i ricorrenti hanno proposto istanza finalizzata a sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, lettera g), della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 per violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e per violazione dell’articolo 197 del D.lgs. 152 del 2006.

Al ricorso introduttivo sono allegati i seguenti documenti:

- Delibera della Giunta comunale di Caserta n. 79 del 26 giugno 2020;
- Studio di fattibilità della società Athena S.r.l. acquisito dal Comune di Caserta in data 23 maggio 2017;
- Delibera della Giunta comunale di Caserta n. 112 del 30 giugno 2017 di approvazione dello studio di fattibilità;
- Delibera del Consiglio comunale di Caserta n. 16 del 2016 di adesione all’Ente d’Ambito CE;

- Stralcio della relazione generale descrittiva allegata alla delibera della giunta comunale di Caserta n. 79 del 26 giugno 2020;
- Statuto del Circolo Legambiente Caserta;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 196 del 30 ottobre 2018;
- Atto costitutivo del Movimento politico *Speranza per Caserta*;
- Statuto del Movimento politico *Speranza per Caserta*;
- Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Caserta – San Nicola La Strada, approvato con D.M. Beni ed Attività Culturali del 18 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001;
- Grafico dei vincoli ambientali e monumentali allegato allo studio di fattibilità redatto dal Athena S.r.l.;
- Stralcio della relazione definitiva allegata allo studio di fattibilità;
- Stralcio dello studio di impatto ambientale allegato allo studio di fattibilità dell'impianto redatto dalla società Athena S.r.l.

Con atto del 30 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Caserta chiedendo il rigetto del ricorso poiché basato su argomentazioni erranee in fatto e diritto e pertanto inammissibile e infondato.

Con istanza istruttoria del 25 ottobre 2021, le parti ricorrenti hanno richiesto l'adozione di un'apposita ordinanza finalizzata al deposito, da parte del Comune di Caserta, di una relazione in merito all'attuale localizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti oggetto di impugnativa. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato la pendenza, dinanzi lo stesso TAR Campania, di due ricorsi (r.g. 5707/2016 e r.g. 5709/2016) con i quali è stata impugnata l'ordinanza n. 62/2016 della Giunta di Caserta avente ad oggetto il medesimo impianto di trattamento. Nel corso del primo dei due giudizi, i ricorrenti hanno rappresentato l'adozione di un'ordinanza collegiale (n. 6242/2020) con la quale il TAR Campania ha rilevato l'incertezza relativa alla localizzazione dell'impianto, e con successiva ordinanza, lo stesso Tribunale, ha onerato il Comune di Caserta di produrre un'ulteriore relazione, al fine di chiarire l'eventuale individuazione in via definitiva di altro sito idoneo e di precisare per quale sito, allo stato, si stia procedendo. Secondo quanto ulteriormente rappresentato nell'istanza istruttoria, la relazione depositata dal Comune di Caserta, in ottemperanza alla su indicata ordinanza, ha evidenziato una serie di criticità connesse alla localizzazione dell'impianto ed è stata prospettata la possibilità di realizzazione in altra località (Mastellone).

A seguito dell'istanza dei ricorrenti, con ordinanza presidenziale n. 1173 del 26 ottobre 2021 il TAR Campania ha disposto incombenti istruttori, onerando il Comune di Caserta di produrre gli *“atti e documenti in base ai quali l'atto impugnato è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio, ivi compresi eventuali documentati chiarimenti in*

ordine alla persistente attualità dell'approvazione e localizzazione dell'impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di compostaggio con recupero di biometano, censurato".

All'esito della su richiamata ordinanza, il Comune di Caserta ha depositato un'ingente quantità di documentazione relativa inerente alla progettazione tecnica nonché i seguenti atti amministrativi:

- Determinazione dirigenziale Città di Caserta n. 808 del 2013 di affidamento dello Studio Tecnico – Nella determina si parla di progetto di finanza per la realizzazione dell'opera, opera compresa nel programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015;
- Delibera della Giunta regionale n. 221 del 5 luglio 2013;
- Deliberazione di G.C. n. 118 del 2.10.2013 Studio di Fattibilità;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 123 del 7.03.2017 – Inserimento impianto Comune di Caserta 40.000 t/anno nella programmazione FSC 14 – 20;
- Decreto regionale n. 45 dell'11 dicembre 2017 di ammissione provvisoria al finanziamento;
- Determinazione dirigenziale Città di Caserta n. 1851 del 2017;
- Determinazione dirigenziale Città di Caserta n. 1843 del 2017;
- Determinazione dirigenziale Città di Caserta n. 208 del 2018;
- Determinazione dirigenziale Città di Caserta n. 1512 2018 – affidamento progettazione società RTI tecnosistem.

Con successiva istanza istruttoria del 31 maggio 2022, le parti ricorrenti hanno reiterato la precedente richiesta istruttoria, richiedendo l'adozione di un'apposita ordinanza finalizzata a chiedere al Comune di Caserta una relazione volta a fornire precisi chiarimenti in ordine all'attuale localizzazione dell'impianto in argomento e all'attuale volontà di realizzare l'impianto nonché la produzione della corrispondenza intercorsa tra lo stesso Ente e la Regione Campania dalla quale si dedurrebbe la revoca del finanziamento dello stesso impianto.

Nella memoria difensiva del 22 agosto 2022, i ricorrenti hanno reiterato le richieste già formulate nell'istanza istruttoria di cui sopra, ritenendo che tale incombenza istruttoria sarebbe stata utile anche al fine di verificare il permanere dell'interesse alla decisione del processo.

Con memoria difensiva del 8 settembre 2022, il Comune di Caserta ha richiesto il rigetto del ricorso, adducendo che *“con riferimento all'incompetenza in capo all'ente locale in merito all'individuazione dell'area nella zona ASI/Ponteselice, già oggetto di studio preliminare di fattibilità di cui alla delibera di G.M. del 2.10.2013, preme rilevare che la stessa Regione, con atto di invito del 12.5.2016, consentiva alle amministrazioni comunali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle stesse norme regionali, nonché dall'avviso pubblico, in conformità con la normativa di settore ed in presenza di un Piano*

Straordinario, di individuare le aree idonee alla localizzazione. Inoltre, lo stesso studio di fattibilità dell'area assentita, nonché quello di eventuali ed ulteriori siti alternativi, sono stati oggetto di valutazione da parte degli organi preposti, anche ai fini dell'ammissione al finanziamento. Occorre precisare che la Regione, in sede di valutazione dello studio di fattibilità, ha valutato l'idoneità del sito con riferimento ai suddetti criteri regionali, escludendo le proposte di delocalizzazione dell'impianto dalla zona ASI/Ponteselice alle zone Lo Uttaro e Gradilli'.

Con ordinanza collegiale n. 7280 del 24 novembre 2022 il TAR Campania, rilevando che gli atti depositati dal Comune di Caserta sono relativi solo alla fase di progettazione tecnica, con esclusione di ogni chiarimento riguardo alla scelta della localizzazione dell'impianto, anche in reazione alle ragioni dell'eventuale esclusione dell'ulteriore sito alternativo di Gradilli individuato nella Delibera della Giunta comunale n. 112/2017, ha ribadito la richiesta al Comune di Caserta già formulata con le precedenti ordinanze, precisando che i chiarimenti avrebbero dovuto includere anche la conferma della persistenza dell'interesse alla contestata collocazione dell'impianto alla luce del parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 di conferma della sottoposizione a VIA del progetto.

Con memoria difensiva del 7 febbraio 2023, le parti ricorrenti hanno rinnovato al Collegio la necessità di valutare l'acquisizione dal Comune di Caserta degli atti richiesti con le precedenti ordinanze. A seguito della memoria, è stata adottata l'ordinanza n. 3620 del 14 giugno 2023 con la quale il Tribunale ha disposto nuovamente i menzionati incumbenti istruttori a carico dell'Ente locale.

Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo del procedimento, risultano inoltre presenti i seguenti atti:

- Nota prot. 530191 del 26 ottobre 2021 con la quale la Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali, all'esito dell'istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA dell'impianto in argomento, ha comunicato la pubblicazione dello studio preliminare ambientale chiedendo agli Enti coinvolti di presentare le eventuali osservazioni di rispettiva competenza;
- Parere negativo prot. 13176 del 21 giugno 2022 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- Decreto Dirigenziale n. 148 del 10 agosto 2022 di assoggettabilità dell'opera a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

All'udienza pubblica dell'8 novembre 2023 le parti hanno richiesto il passaggio in decisione della causa.

Il Collegio, con ordinanza n. 247 del 9 gennaio 2024, ha ritenuto necessario disporre la verifica ai sensi dell'articolo 66 c.p.a.

3. QUESITI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 247 DEL 2024

Con l'ordinanza n. 247 del 9 gennaio 2024, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, ha disposto la nomina di un Verificatore al fine di fornire risposta ai seguenti quesiti:

1. *“Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in giudizio e compiuto ogni accertamento necessario o utile ai fini dell'espletamento dell'incarico, compresi eventuali sopralluoghi ed accessi ad uffici pubblici con estrazione di documenti, dica il Verificatore, anche alla luce della documentazione acquisita presso il Comune o altri enti pubblici se sussiste ancora la praticabilità della realizzazione dell'impianto oggetto di causa alla luce del Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 che ha confermato la sottoposizione a VLA del progetto dell'impianto di compostaggio”;*
2. *“Dica il Verificatore se riscontra l'esistenza di documenti comunali da cui risulta la persistenza dell'interesse del Comune di Caserta alla realizzazione dell'impianto anche successivamente agli atti della soprintendenza”;*
3. *“In caso di risposta positiva al quesito precedente, dica il verificatore se l'Amministrazione abbia deciso di collocare l'impianto presso il sito di Ponteselice ovvero presso quello di Gradilli e sulla base di quali atti e istruttorie comunali si evinca tale scelta”.*

4. ATTIVITÀ DI VERIFICA

All'esito del conferimento dell'incarico ed in ottemperanza a quanto disposto dal Tar Campania è stato richiesto al Comune di Caserta nonché agli altri Enti coinvolti nel procedimento volto alla realizzazione dell'opera la trasmissione di tutta la documentazione necessaria a consentire l'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare:

- Con nota prot. 52867 del 19 marzo 2024 **(All.1)** è stata richiesta alla Regione Campania tutta la documentazione in utile ad acquisire gli elementi in merito all'eventuale presentazione da parte del Comune di Caserta dell'istanza di VIA;
- Con nota prot. 52868 del 19 marzo 2024 **(All.2)** è stato richiesto alla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento se siano intervenute nuove determinazioni e valutazioni successive al parere negativo n. 13176 del 21 giugno 2022;
- Con nota prot. 52869 del 19 marzo 2024 **(All.3)** è stato chiesto alla Struttura di Missione presso la giunta della regione Campania informazioni in merito al finanziamento disposto per l'impianto in argomento e, in caso di revoca, se vi sia stata l'ammissione ad altra forma di finanziamento;
- Con nota prot. 52871 del 19 marzo 2024 **(All.4)** è stato chiesto alla Direzione generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Regione Campania se, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti urbani, è riprogrammato l'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti organici nel Comune di Caserta;
- Con nota prot. 52872 del 19 marzo 2024 **(All.5)** è stato richiesto al comune di Caserta se sussiste ancora l'interesse alla realizzazione dell'opera, informazioni in merito alla collocazione dell'impianto e se vi siano atti successivi al parere negativo della Soprintendenza e del decreto n. 148 del 10 agosto 2022 di assoggettabilità a VIA;

All'esito delle predette richieste sono pervenuti i seguenti riscontri:

- Con nota prot. 56823 del 25 marzo 2024 **(All.6)**, l'Ufficio speciale valutazioni ambientali della Giunta regionale della Campania ha rappresentato che a seguito del

provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (DD n. 148 del 10 agosto 2022) il Comune di Caserta non ha presentato alcuna istanza di VIA ex articolo 27-bis del D.lgs. 152 del 2006 inerente al progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA;

- Con nota prot. 57214 del 25 marzo 2024 **(All.7)**, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento ha comunicato che successivamente al parere negativo n. 13176 del 21 giugno 2022 in merito alla collocazione dell'impianto in argomento non sono intervenute nuove determinazioni e/o valutazioni, confermando le motivazioni già espresse;
- Con nota prot. 58109 del 26 marzo 2024 **(All.8)**, la Struttura di missione 70.05.00 della Giunta regionale della Campania ha rappresentato che il finanziamento relativo alla realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione organica in argomento è stato revocato con DD n. 21 del 20 aprile 2022 **(All.9)** e che non è stato successivamente concesso alcun ulteriore finanziamento a valere sui fondi di competenza della stessa Struttura;
- Con nota prot. 57207 del 25 marzo 2024 **(All.10)**, la Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali della Giunta regionale della Campania ha comunicato che nell'ambito del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS, di cui al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per l'Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Campania ai sensi della L.R. n. 14/2016 e del D.lgs. n. 152/2006, al paragrafo "4.1 Obiettivi e contenuti", in Tabella 6 "Impianti di trattamento biologico in corso di autorizzazione/realizzazione in Campania al novembre 2023" e Tabella 8 "Impianti in programmazione di prossimo finanziamento", tra gli altri, risultano riportati n. 2 impianti di compostaggio con le seguenti localizzazioni in Provincia di Caserta: Canello e Arnone (CE); Casal di Principe (CE). Inoltre, la stessa Direzione generale ha rappresentato che il Piano d'Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani nella Provincia di Caserta, da ultimo modificato e integrato con Delibera del Consiglio d'Ambito dell'EdA CE n. 4 del 05/03/2024, al paragrafo "7.2.1 Analisi dei flussi e dimensionamento degli impianti" alla sezione "Dimensionamento impianti di compostaggio" riporta che *"La Regione ha già finanziato e provvederà alla realizzazione di:*

- *n.1 impianto di Compostaggio aerobico di capacità complessiva pari a 24.000 tonnellate di FORSU + 6000 di sfalci/strutturante. L'impianto sarà realizzato nel Comune di Casal di Principe.*
- *n. 2 impianti di tipo anaerobico/aerobico con produzione di Biogas con capacità di trattamento pari a circa 50.000 tonnellate annue di FORSU e sfalci. Tali impianti saranno realizzati nei Comuni di Cancellorosso e Maddaloni?;*
- Con nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024 **(All.11)** il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento ha comunicato che sussiste ancora l'interesse alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa e che è stato proposto ricorso al TAR Campania avverso il parere negativo della Soprintendenza n. 13167 del 21 giugno 2022 **(All.12)** nonché avverso la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli **(All.13)**. Inoltre, nella nota viene specificato che *“la collocazione presso il sito di Ponteselle è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASP”* e che il Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024, prevede la realizzazione dell'opera con copertura finanziaria da individuare **(All.14)**. Da ultimo viene riferito che non vi sono atti progettuali successivi al parere negativo della Soprintendenza.

5. RISPOSTA AI QUESITI

Quesito n. 1

Con riferimento al primo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in merito alla *“praticabilità della realizzazione dell’impianto oggetto di causa alla luce del Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 che ha confermato la sottoposizione a VIA del progetto dell’impianto di compostaggio”*, si osserva quanto segue.

L’attività di verifica relativa alla praticabilità della realizzazione dell’impianto oggetto di causa è consistita nel riscontro di eventuali atti successivi al citato Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022 e del Decreto dirigenziale regionale del 10 agosto 2022 di conferma della sottoposizione a VIA dello stesso impianto, al fine di determinare lo stato del complesso *iter* autorizzatorio dell’opera e la presenza di determinazioni inibitorie conclusive.

In merito al Parere negativo della Soprintendenza di Caserta n. 13176 del 21 giugno 2022, reso nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’articolo 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, si rileva che lo stesso, come specificato nella comunicazione del Comune di Caserta **(All.11)** è stato oggetto di impugnativa da parte dell’Ente locale, con ricorso presentato al TAR Campania (RG 4255/22) **(All.12)**. Di contro, la Soprintendenza di Caserta ha comunicato che successivamente al parere negativo n. 13176 del 21 giugno 2022, in merito alla collocazione dell’impianto in argomento, non sono intervenute nuove determinazioni e/o valutazioni, confermando da ultimo le motivazioni già espresse **(All.7)**.

Relativamente al Decreto Direttoriale n. 148 del 10 agosto 2022 si osserva che dalla documentazione esaminata e dalle informazioni raccolte non si riscontrano atti successivi al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tale circostanza viene descritta dall’Ufficio speciale valutazioni ambientali della Giunta regionale della Campania, organo competente per materia nello specifico procedimento. Quest’ultimo, infatti, rappresenta che il Comune di Caserta non ha presentato alcuna istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006 inerente al progetto in argomento **(All.6)**.

Stante quanto sopra rappresentato, appare evidente come la realizzazione dell’opera, così come localizzata, sia subordinata agli esiti del giudizio che vede impugnato il citato parere negativo della Soprintendenza di Caserta nonché all’ulteriore attività di impulso amministrativo da parte del Comune di Caserta, sia rispetto al procedimento di Verifica di Impatto Ambientale di cui alla Parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006, sia rispetto al procedimento autorizzatorio prescritto dalla Parte quarta del citato decreto legislativo per queste particolari tipologie di impianti.

In conclusione, in assenza di atti conclusivi con efficacia preclusiva rispetto alla realizzazione dell'opera, non è possibile escludere la praticabilità della stessa.

Quesito n. 2

Con riferimento al secondo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in merito a *“l'esistenza di documenti comunali da cui risulta la persistenza dell'interesse del Comune di Caserta alla realizzazione dell'impianto anche successivamente agli atti della soprintendenza”*, si osserva quanto segue.

Con nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024 **(All.11)** il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento ha comunicato che sussiste ancora l'interesse alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa e che è stato proposto ricorso al TAR Campania avverso il parere negativo della Soprintendenza n. 13167 del 21 giugno 2022 **(All.12)** nonché avverso la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania innanzi al Tribunale di Napoli **(All.13)**.

Inoltre, nella nota viene specificato che *“la collocazione presso il sito di Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASP”* e che il Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024, prevede la realizzazione dell'opera con copertura finanziaria da individuare **(All.14)**. Da ultimo viene riferito che non vi sono atti progettuali successivi al parere negativo della Soprintendenza.

Tuttavia, appare utile segnalare che dalle informazioni fornite dalla Regione Campania - Direzione generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali - con nota prot. 57207 del 25 marzo 2024 **(All.9)**, la realizzazione dell'impianto oggetto di contenzioso non è espressamente prevista nell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il cui iter di approvazione è in corso, la realizzazione del riferito impianto.

Si rileva, infatti, che anche il Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta, aggiornato con delibera di Consiglio d'Ambito n. 4 del 05/03/2024 **(All. 15)** non prevede la realizzazione del riferito impianto, ciò è evidente dalla lettura della Relazione di piano di cui si riporta un estratto **(All.16)**.

A completamento di quanto sopra è utile segnalare anche che il Piano di Ambito Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta d'Ambito adottato dal Consiglio d'Ambito in data 26.09.2020 (oggi sostituito da quello approvato con Delibera n.4/2024), prevedeva espressamente la realizzazione di un impianto di un impianto di compostaggio aerobico/anaerobico con produzione di biogas con capacità di trattamento pari a 40.000 t/anno nel comune di Caserta, di cui si riporta l'estratto della relazione **(All.17)**.

In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato e sulla base delle dichiarazioni rese al Verificatore, il Comune di Caserta ha a tutt'oggi interesse alla realizzazione dell'impianto oggetto di causa.

Quesito n. 3

Con riferimento al terzo quesito posto dal Tribunale amministrativo regionale della Campania: *“In caso di risposta positiva al quesito precedente, dica il verificatore se l'Amministrazione abbia deciso di collocare l'impianto presso il sito di Ponteselice ovvero presso quello di Gradilli e sulla base di quali atti e istruttorie comunali si evinca tale scelta”*, si osserva quanto segue.

Con nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024 **(All.11)** il Dirigente del settore urbanistica del Comune di Caserta nonché responsabile unico del procedimento, conferma la localizzazione dell'impianto in loc. Ponteselice, specificando che *“la collocazione presso il sito di Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano ASP”*. Tale affermazione sembra avvalorata dal citato Programma triennale delle opere pubbliche, di cui alla DGC n. 49 del 25 marzo 2024 **(All.14)**, che, alla scheda D, riporta anche la localizzazione dell'opera oggetto di causa.

In aggiunta, appare utile segnalare che la Relazione dello Studio Preliminare Ambientale (datata ottobre 2021) - pagina 19 - **(All.18)**, in ordine alla compatibilità dell'impianto rispetto agli strumenti di pianificazione, relativamente al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Caserta, così riporta:

*“Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato nel 1984 e, originariamente redatto su supporto cartaceo, è stato da poco digitalizzato in formato elettronico. **All'interno della zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Caserta, approvato nel 1984, l'area di intervento ricade principalmente nella classe F1 - verde di rispetto monumentale, stradale, ferroviario, industriale e cimiteriale. Il territorio è considerato inedificabile, ovvero è vietata l'edificazione di nuove costruzioni anche di carattere provvisorio: l'unica attività consentita è la coltivazione dei fondi e l'ordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti. Per tali motivi vi è la necessità di un cambio di destinazione d'uso dei lotti di interesse: tale cambio è in linea con il territorio che circonda l'area, ricadente nella categoria D2 - aree industriali; e D1 - aree artigianali e commerciali. Tale richiesta è pertanto coerente con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in linea con gli indirizzi del preliminare del Piano Urbanistico di Caserta. Peraltro, la modifica proposta non inficia l'assetto dell'intera area industriale, che risulta avere comunque delle zone cuscinetto sui lati Nord e Nord-Est, quali le aree F1 ed F3, rispettivamente classificate come verde di rispetto e verde pubblico attrezzato”**.*

Nella stessa relazione è inoltre così riportato:

Con delibera di G.C. n°47 del 14/03/2017, pubblicata sull'albo pretorio comunale, si è preso d'atto il preliminare di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.). I lotti di interesse ricadono in area classificata come zone di potenziali riutilizzo con destinazione per lo sviluppo industriale. Nell'ottica previsionale del PUC

preliminare, l'impianto ricadrebbe in zona già destinata all'insediamento di complessi industriali rispettando di fatto la vocazione del territorio circostante.

Il Verificatore
Ing. Silvia Grandi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

ALLEGATI

- 1) nota prot. 52867 del 19 marzo 2024;
- 2) nota prot. 52868 del 19 marzo 2024;
- 3) nota prot. 52869 del 19 marzo 2024;
- 4) nota prot. 52871 del 19 marzo 2024;
- 5) nota prot. 52872 del 19 marzo 2024;
- 6) nota prot. 56823 del 25 marzo 2024;
- 7) nota prot. 57214 del 25 marzo 2024;
- 8) nota prot. 58109 del 26 marzo 2024;
- 9) DD n. 21 del 20 aprile 2022 della Giunta regionale della Campania;
- 10) nota prot. 57207 del 25 marzo 2024;
- 11) nota prot. 65810 dell'8 aprile 2024;
- 12) ricorso al TAR Campania avverso il parere negativo della Soprintendenza n. 13167 del 21 giugno 2022;
- 13) atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Napoli avverso la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania;
- 14) Programma triennale delle opere pubbliche, approvato con DGC n. 49 del 25 marzo 2024 – Scaricato dal sito web del Comune di Caserta – Albo pretorio;
- 15) delibera di Consiglio d'Ambito n. 4 del 05/03/2024;
- 16) estratto del Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta;
- 17) estratto della Relazione Piano d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Provincia di Caserta;
- 18) Relazione dello Studio Preliminare Ambientale.